

dossier

Febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Atto del Governo n. 158



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 124



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 188

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005</i>).....	2
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni</i>)....	3
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine</i>).....	4
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica</i>)..	5
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato</i>)	7
Articolo 8 (<i>Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici</i>).....	8
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>).....	9
Articolo 10 (<i>Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva</i>).....	10
Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni</i>)	10
Articolo 12 (<i>Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>)	11
Articolo 13 (<i>Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale</i>)	11
Articolo 14 (<i>Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza</i>).....	12
Articolo 15 (<i>Modifiche all'allegato A</i>)	12
Articolo 16 (<i>Regolamenti edilizi comunali</i>)	12
Articolo 17 (<i>Abrogazioni</i>)	13
Articolo 18 (<i>Disposizioni finali ed entrata in vigore</i>)	13

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	158	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 concernente la prestazione energetica nell'edilizia e l'efficienza energetica	
Riferimento normativo:	Articolo 23 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	10^a Commissione (Industria, commercio, turismo) in sede <i>consultiva</i> .	
	5^a Commissione (Bilancio), 8^a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i> .	
Commissioni competenti:		X Attività Produttive XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio

PREMESSA

Il decreto legislativo in oggetto è volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE. La Direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 23 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, mentre il comma 2 reca norma di carattere procedurale sull'iter di approvazione del decreto delegato.

La RT del presente schema di decreto premette che quasi tutte le norme riguardano soggetti privati o assimilabili, mentre altre sono meramente ordinamentali, come l'introduzione di alcune definizioni, o procedurali.

Articolo 1

(Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005)

Il comma 1 dispone che il recepimento della nuova normativa UE sulla promozione del miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia deve tener conto dell'efficacia delle azioni sotto il profilo costi-benefici per la collettività.

Il comma 2 aggiorna il titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005, per tenere conto della nuova direttiva in corso di recepimento.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità)

L'articolo 2 modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo concernente le finalità, inserendovi quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla direttiva.

In particolare, specifica che il decreto legislativo n. 192 definisce criteri, condizioni e modalità: per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti (novella alla lettera a) del comma 2); per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, oltre che per la certificazione della stessa prestazione (novella alla lettera b-bis) del comma 2); per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria. La formulazione vigente fa invece riferimento alle ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (novella alla lettera b-ter) del comma 2); per conseguire nel settore degli edifici gli obiettivi nazionali energetici e ambientali, definendo le Strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale (novella alla lettera f) del comma 2); per promuovere l'efficienza energetica anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali (novella alla lettera h-ter) del comma 2), nonché per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo le informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della P.A. anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici (nuova lettera h-quater del comma 2); per promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici (nuova lettera h-quinquies del comma 2).

La RT afferma che le modifiche introdotte, fra le quali si segnalano la strategia nazionale di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, gli strumenti per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione agli aspetti analizzati dalla RT, con l'esclusione della strategia nazionale di lungo termine, sulla quale si rinvia al relativo articolo, si osserva che l'asserzione circa l'assenza di profili onerosi per la finanza pubblica andrebbe avvalorata da ulteriori chiarimenti, in particolare considerando che la diffusione delle

infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici potrebbe ampiamente coinvolgere anche le PP.AA., con possibili risvolti finanziari.

Approfondimenti andrebbero poi riservati ad altre questioni che sembrano emergere da un'analisi dell'articolo. Si fa riferimento, in particolare, all'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, che potrebbe interessare anche edifici pubblici, correlandosi evidentemente a maggiori oneri in termini di investimento, sia pur, almeno in parte, compensati da risparmi in termini di gestione successiva.

Andrebbero poi esplicitate le implicazioni della definizione di criteri, condizioni e modalità per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, chiarendo se le stesse possano avere riflessi sui bilanci delle PP.AA..

Infine, sembra rivestire profili di onerosità la previsione che stabilisce di informare e sensibilizzare, evidentemente da parte di PP.AA., gli utenti finali allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, chiarendo se tali operazioni possano essere implementate avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni)

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla direttiva. In particolare, sono state novellate le definizioni di "generatore di calore" e di "impianto termico", nonché introdotte tutte le definizioni contenute nella direttiva 844/2018/UE.

La RT afferma che le modifiche non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento)

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, in merito all'ambito di intervento, dettagliando e declinando le tematiche oggetto della disciplina.

In particolare, fa rientrare nell'ambito di intervento del decreto legislativo n. 192 del 2005: la disciplina relativa all'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (nuova lettera b-bis nel comma 2-ter dell'articolo 3); la definizione di una Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale (modifica alla lettera c) del comma 2-ter dell'articolo 3); la promozione dell'efficienza energetica (modifica alla lettera l) del comma 2-ter dell'articolo 3); la raccolta delle esperienze necessarie all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione (modifica alla lettera m) del comma 2-ter dell'articolo 3). Viene poi aggiornata la materia delle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto legislativo, con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica (beni culturali e aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico) e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica

(quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione). Quanto ai primi (attraverso una novella al comma 3, lett. a) e al comma 3, lett. b)), viene operato un rimando alla disposizione che esclude in via generale per essi l'applicazione del decreto nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici (modifica al comma 3, lettera a)); contestualmente viene altresì specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo (oltre che di ispezione e manutenzione) delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Quanto ai secondi (edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica), viene specificato che resta fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

La RT afferma che le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine)

L'articolo 5, aggiungendo l'articolo 3-bis al decreto legislativo, delinea i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, in linea con quanto richiesto dalla direttiva 844/2018/UE e tenendo conto di quanto indicato dalle raccomandazioni (UE).

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo inserisce la Strategia quale parte integrate del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, documento programmatico con orizzonte decennale che gli Stati membri debbono presentare alla Commissione europea e aggiornare triennialmente ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance europea dell'energia.

L'articolo 3-bis indica come finalità della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, quella di conseguire un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

I contenuti specifici della Strategia includono, fra l'altro, la possibile introduzione del sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea le cui risultanze sono in corso di pubblicazione, la promozione delle tecnologie intelligenti e quella delle competenze e della formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica.

Il comma 2 precisa che la Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.

Il comma 3 prevede che lo schema di strategia sia sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione siano inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.

Il comma 4 stabilisce che nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia stessa, comprese le politiche e le azioni in essa previste.

La RT puntualizza che la strategia, che costituisce un documento programmatico, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come garantito dall'articolo 15 dello schema.

Al riguardo, si osserva che l'ambizioso obiettivo della decarbonizzazione e dell'elevata efficienza energetica entro il 2050 con riferimento al parco immobiliare, pur se di per sé non rappresenta una norma con valenza prescrittiva di diretta applicazione, presuppone evidentemente un articolato e significativo apparato di interventi ed incentivi, presumibilmente di natura fiscale, volti ad agevolare tale processo nel settore privato. Inoltre, sembra chiaro che un imponente sforzo di investimenti pubblici non potrà non coinvolgere gli edifici di proprietà delle PP.AA., mentre, in rapporto agli edifici condotti in locazione dalle stesse PP.AA., appare plausibile attendersi un incremento dei canoni di locazione, anche se accompagnato da una riduzione dei costi di gestione. La questione, almeno in linea di massima, andrebbe affrontata.

Possibili profili onerosi, poi, potrebbero essere riconducibili ai contenuti specifici della Strategia ai quali si è dato risalto nella descrizione del presente articolo.

Infine, andrebbero chiarite le modalità finanziarie di svolgimento delle consultazioni pubbliche periodiche previste dal comma 3.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica)

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, volte ad aggiornare i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici, rispetto alle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva, come ad esempio l'integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, nonché le disposizioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici. Lo stesso articolo dettaglia i criteri per l'integrazione negli edifici delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici, secondo quanto previsto dalla direttiva 844/2018/UE.

Per quanto attiene ai criteri riguardanti la metodologia di calcolo e i requisiti minimi, si stabilisce che:

- prima dell'inizio dei lavori si deve tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili (inserimento del n. 3-*bis*) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4);
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, debbono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare (inserimento del n. 3-*ter*) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4);
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e

controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti (inserimento del n. 3-*quater*) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4);

- i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica; ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo (inserimento del n. 3-*quinqies*) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4).

La definizione delle modalità attraverso le quali operare l'integrazione delle tecnologie di ricarica negli edifici nuovi o soggetto di ristrutturazione importante, residenziali e non, viene demandata ad uno o più decreti ministeriali, che devono tener conto delle valutazioni tecniche fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica. Si recepisce poi la Direttiva specificando che, entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto interministeriale ne definirà le modalità. L'articolo precisa che il decreto interministeriale dovrà tener conto delle condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri pertinenti criteri. Allo stesso decreto è demandata la determinazione delle modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, per favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività e l'individuazione delle misure per favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione (inserimento dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* nell'articolo 4).

Inoltre si demanda ad apposito D.P.R. la disciplina dell'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, come aggiornati dalla direttiva. In particolare, tra i criteri ampia rilevanza è data alla necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività, come richiesto dalla legge di delegazione. In tal senso, si richiama quanto previsto dal comma 1, lettera e), ove, al fine di migliorare il rapporto tra costi e benefici delle disposizioni, è stata indicata una soglia minima di 70 kW per l'ispezione dell'efficienza energetica degli impianti termici di piccola taglia, che sono meno influenti dal punto di vista energetico. Va inoltre individuata la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto.

Ulteriori criteri fissati sono quelli di differenziare la disciplina, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico e quelli di determinare le modalità di afflusso delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nel catasto degli attestati di prestazione energetica (inserimento del nuovo comma 1-*quinqies* nell'articolo 4).

L'articolo dispone infine che l'Enea, al fine di adeguare la metodologia di calcolo alle norme tecniche di cui all'allegato 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, predisponga uno studio da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico sull'effettivo impatto energetico, economico e amministrativo conseguente a tale adeguamento.

La RT afferma, in linea generale, che disposizioni introdotte sono di carattere ordinamentale e pertanto prive di effetti diretti per la finanza pubblica e, con riferimento alla disposizione sull'ENEA, che l'attività prevista rientra tra quelle istituzionali dell'ente e conseguentemente è realizzata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica, in relazione agli oneri correlati alla trasformazione e manutenzione degli edifici pubblici, delle disposizioni che mirano, qualora sia stato sostituito il generatore di calore e sia tecnicamente ed economicamente fattibile, a dotare gli edifici di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità.

Analogamente andrebbe chiarita l'eventuale portata finanziaria della determinazione dei requisiti che devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica; nonché della previsione che, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, siano dotati di sistemi di automazione e controllo.

Ancora, entro il 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto dovranno essere installati punti di ricarica, disposizione che interesserà numerosi edifici pubblici.

Non si hanno, infine, rilievi da formulare in relazione al compito di redigere uno studio posto a carico dell'ENEA, condividendo l'affermazione recata dalla RT sul punto.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)

Il presente articolo, modificando l'articolo 4-ter del decreto legislativo, mira a dare attuazione ai criteri previsti dalla direttiva in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di promozione dell'efficienza energetica negli edifici. In linea generale, la disposizione subordina la concessione di eventuali incentivi per la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici al rispetto di alcuni criteri che assicurino l'efficacia dello strumento, anche in un'ottica di uso razionale delle risorse pubbliche.

In particolare: viene introdotta la previsione (nuovo comma 1-bis nell'articolo 4-ter) per cui gli incentivi pubblici, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: 1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; 2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici; 3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; 4) una diagnosi energetica; 5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Viene poi demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l'adeguata competenza, considerando tra l'altro il loro livello di formazione professionale.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi sono concessi a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti (nuovo comma 1-ter nell'articolo 4-ter); viene conseguentemente espunto il richiamo alla normativa secondaria non più pertinente in base alla quale ENEA deve predisporre un contratto-tipo (sul genere del contratto europeo

EPC) per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio volto a garantire la finanziabilità dell'iniziativa (novella al comma 3 dell'articolo 4-ter).

Le disposizioni inoltre attribuiscono all'ENEA e al Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di predisporre congiuntamente e trasmettere al MISE un rapporto contenente proposte finalizzate ad aggregare i progetti di efficienza energetica, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di PMI, al fine di: consentire l'accesso degli investitori e ridurre il rischio percepito dagli investitori stessi; ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici; orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori (nuovo comma 4-bis nell'articolo 4-ter).

La RT afferma che le modifiche introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica. Con particolare riferimento alla disposizione che pone a carico di ENEA e GSE la predisposizione di un rapporto, la RT afferma che comunque non è previsto, dall'attuale decreto, lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto stesso. La redazione del rapporto da parte di GSE ed ENEA rientra tra le attività istituzionali degli enti citati e pertanto è eseguita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come stabilito dall'articolo 18 del presente decreto.

Al riguardo, nulla da osservare, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e del limitato aggravio dei compiti posti a carico di ENEA e GSE, per effetto dell'attribuzione a tali enti del compito di redigere un mero rapporto, evidentemente realizzabile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 8

(Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici)

Il comma 1, introducendo l'articolo 4-quater, prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, avente lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che deve disciplinare le opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti: a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica, comprese le informazioni sugli impianti termici; b) nella banca dati istituita presso il GSE S.p.a relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili; c) nel database "Progetto Patrimonio della PA"; d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici; e) nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

L'articolo attribuisce ad ENEA il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire – una volta acquisite ed elaborate da parte del Portale le informazioni suddette, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali – assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla P.A.

Per la costituzione del Portale la disposizione stanziava 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023.

Il comma 2 provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

La RT chiarisce che la dotazione di 1 milione di euro annuo per il periodo 2020-2023 è volta a coprire, nella prima fase dell'attività, gli oneri connessi alla realizzazione del portale, caratterizzata da alta specialità nel campo della predisposizione di sistemi informatici.

Al riguardo, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità dello stanziamento rispetto all'istituzione del Portale, chiarendo anche le motivazioni alla base di una distribuzione delle risorse che, conoscendo un anno terminale (il 2023), non possono evidentemente essere riferibili ad oneri di mero funzionamento (che sarebbero permanenti), ma sembrano al tempo stesso poco compatibili con la mera realizzazione del portale, che evidentemente si protrarrebbe per almeno 3 anni.

Andrebbe poi assicurato che l'ENEA possa istituire e gestire lo sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla P.A. a valere sulle risorse di bilancio ordinariamente disponibili, senza pregiudizi per la sua attività istituzionale.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo, al fine di adeguare la disciplina riguardante l'attestato di prestazione energetica, il suo rilascio e affissione, a quanto previsto dalla direttiva. E' inoltre introdotta una modifica volta a ricondurre le competenze sanzionatorie in materia di attestato di prestazione energetica (APE) alle regioni (novella al comma 3).

Inoltre subordina la validità temporale massima dell'APE (10 anni) anche al rispetto delle prescrizioni inerenti l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici (novella al comma 5).

Con l'introduzione del comma 10-*bis* la disciplina in materia di APE viene inoltre integrata con la previsione secondo la quale, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, si deve procedere all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. Le risultanze sono trasmesse al proprietario dell'edificio in modo che possano essere utilizzate per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.

Infine, il nuovo comma 12-*bis* interviene sul sistema informativo comune di gestione del catasto degli edifici e degli attestati di prestazione energetica (cd. catasto degli APE), inserendo la previsione che tale sistema deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui è rilasciato l'APE.

La RT afferma che le modifiche introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica. La medesima valutazione è espressa in ordine al trasferimento del potere sanzionatorio in materia di APE alle regioni.

Al riguardo, si chiedono chiarimenti circa gli eventuali profili di onerosità, per le PP.AA., conseguenti alla necessità di procedere all'analisi della prestazione energetica globale del sistema tecnico per l'edilizia che venisse installato, sostituito o migliorato in un edificio di proprietà pubblica, ovvero condotto in locazione da una P.A..

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva)

L'articolo 10, oltre a modificare la rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo, inserendovi un nuovo comma 2-*bis*, stabilisce che, ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché relativamente ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi ai quali affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le nuove disposizioni inserite nell'articolo 4, commi 1-*quater* e 1-*quinques*, del decreto legislativo. Si ricorda che tali disposizioni demandano a due D.P.R., rispettivamente, l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi ai quali affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, nonché per la preparazione dell'acqua calda sanitaria.

La RT afferma che tali modifiche sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni)

L'articolo 11 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 192, che disciplina la relazione tecnica di progetto che i progettisti devono rilasciare al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, stabilendo che la relazione tecnica deve essere depositata presso le amministrazioni competenti dal proprietario dell'edificio o da chi ne ha titolo, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. La modifica recata dal presente articolo espunge la locuzione "domanda di concessione edilizia", inserendo in suo luogo la "domanda di acquisizione del titolo abilitativo". Viene inoltre abrogata la disposizione che prevede che, per gli enti pubblici che hanno avuto un consumo di energia superiore a date soglie individuate dall'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 e che sono soggetti all'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili, la relazione tecnica di progetto deve essere integrata attraverso attestazione di verifica sul rispetto di tale obbligo da parte del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (cd. Energy manager).

La lettera b) del comma 1 del presente articolo 11, poi, modificando il comma 1-*bis* del medesimo articolo 8, laddove si prevede che – in caso di edifici di nuova costruzione e di edifici soggetti a ristrutturazione importante – nell'ambito della relazione tecnica sia prevista una valutazione della fattibilità tecnica ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento,

pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, specifica che la valutazione della fattibilità tecnica è da effettuarsi precedentemente all'avvio dei lavori.

La RT afferma che le norme hanno natura ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali)

L'articolo 12 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, per aggiornare e incrementare l'efficacia delle funzioni delle regioni e degli enti locali, in particolare in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso.

In particolare l'articolo dispone che l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati inerenti agli stessi impianti avvalendosi del catasto degli attestati di prestazione energetica, conformemente a quanto sarà previsto nel D.P.R. di aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 192.

Inoltre stabilisce che i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli APE emessi, da parte delle regioni e delle province autonome, dovranno tener conto di quanto previsto in materia dall'Allegato II della Direttiva 2010/31/UE, come modificato dalla Direttiva 2018/844/UE.

Infine, conferisce alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al MISE.

La RT afferma che le modifiche sono coerenti con le attività di controllo già svolte dagli enti locali su normativa edilizia e APE e sono svolte con le risorse e i mezzi già previsti a legislazione vigente. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe fornita una conferma circa l'effettiva sostenibilità dei compiti di controllo e verifica da parte di regioni ed enti locali, verosimilmente destinati ad aumentare, con le risorse di bilancio ordinariamente disponibili.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale)

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo per aggiornare e incrementare l'efficacia delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in particolare in materia di monitoraggio, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale nell'ambito della prestazione energetica degli edifici.

La RT afferma che le disposizioni, e in particolare la promozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le provincie autonome, non mutano l'attività già prevista a normativa vigente, ma contribuiscono ad incrementarne l'efficacia. Tale attività infatti è già svolta dalle regioni e provincie autonome in ragione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 192. Pertanto le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza)

L'articolo 14 introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo finalizzate ad aggiornare la clausola di cedevolezza in relazione all'attuazione della direttiva (UE) n. 844 del 2018.

La RT afferma che le disposizioni introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Modifiche all'allegato A)

L'articolo 15 modifica l'Allegato A, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e quelli di automazione e controllo.

La RT afferma che le disposizioni introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se tale ampliamento dell'ambito dei servizi energetici possa avere ripercussioni sull'attività di controllo e verifica demandata agli enti pubblici, determinando eventualmente un loro aggravio, con conseguenti riflessi finanziari.

Articolo 16

(Regolamenti edilizi comunali)

L'articolo 16 abroga l'articolo 4, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, e prevede che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto

del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Il comma 1 prevede che i comuni – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici – adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che non residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Il comma 2, conseguentemente, abroga l'articolo 4, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, che reca disposizioni analoghe in materia.

Si fa notare che nella disposizione recata dall'articolo in esame scompaiono i limiti minimi previsti dalla normativa vigente in relazione alle dimensioni degli edifici da assoggettare agli obblighi in questione, nonché alla quota di posti auto per la quale garantire l'allaccio negli edifici residenziali nuovi con almeno 10 unità abitative.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 17 **(Abrogazioni)**

Il presente articolo elenca le abrogazioni rese necessarie dall'aggiornamento delle norme, al fine di rendere il quadro giuridico più chiaro e coerente con il recepimento della direttiva.

La RT esclude che tali abrogazioni comportino effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18 **(Disposizioni finali ed entrata in vigore)**

L'articolo 18 riporta la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione del presente decreto, fatta salva la copertura finanziaria espressamente prevista per l'attuazione dell'articolo 8, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, rinviando all'articolo 8 e ai singoli articoli che presentano potenziali profili di problematicità l'analisi dei medesimi.